



CONVITTO NAZIONALE STATALE "GIORDANO BRUNO"

"FONDATO NEL 1807"

SCUOLE ANNESSE: PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO - LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO
Via San Francesco d'Assisi, n.119 - 81024 MADDALONI (CE)

Tel. 0823.434918 - Fax 0823.403369
C.F. 93044680614

cevc01000b@istruzione.it - www.convittogiordanobruno.gov.it

REGOLAMENTO

DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Premessa -

Il presente Regolamento è adottato in forma provvisoria per garantire il corretto funzionamento del Comitato per la Valutazione dei Docenti in attesa dell'emanazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di una Nota di approfondimento interpretativo della legge 107/2015 preannunciata nell'incontro di informazione preventiva tra il Ministero e le organizzazioni sindacali svoltosi il 16 marzo 2016.

Il comitato per la valutazione dei docenti è istituito in ogni scuola ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 dell'art. 1 della legge n. 107/2015.

Il collegio docenti e il consiglio di istituto sono gli organi tenuti a deliberare la scelta delle persone che saranno chiamate a far parte del Comitato di valutazione.

La funzione valutativa del dirigente scolastico prevista dalla L. 107/2015 integra le funzioni dirigenziali (vedi D.Lgvo 165/2001 art. 25) di valorizzazione delle risorse umane e di assicurazione della

qualità dei processi formativi garantendo l'efficacia formativa, l'attuazione del diritto all'apprendimento degli studenti e rispondendo dei risultati del servizio.

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 1. Componenti del Comitato

Il comitato è costituito dai seguenti componenti:

1. il dirigente scolastico che è il presidente di diritto;
2. tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto;
3. due rappresentanti dei genitori;
4. un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
5. il Comitato di valutazione è istituito presso il convitto nazionale G. Bruno di Maddaloni (CE) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso è previsto per i membri;
6. durerà in carica tre anni scolastici: 2015/16, 2016/17, 2017/18.
7. Essendo l'istituto un OMNI COMPRENSIVO, è stata garantita dal collegio dei docenti con apposite relative delibere la rappresentanza dei docenti dei diversi settori presenti (primaria, secondaria di I e II grado) con un rappresentante/docente per settore;

Art. 2 Costituzione e insediamento, Convocazione, validità delle convocazioni e delle deliberazioni del Comitato

1. A composizione completata, il dirigente scolastico provvede alla formale costituzione del Comitato mediante decreto di nomina tenendo conto delle scelte e designazioni dei tre soggetti istituzionali;
2. Il dirigente scolastico, quale presidente del Comitato di valutazione, provvede alla convocazione per l'insediamento;
3. Il comitato è convocato dal presidente:
in periodi programmati per individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a), b), e c) dell'art. 11 alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417;
ogni qualvolta se ne presenti la necessità in relazione alla valutazione del servizio di cui all'art. 448 del D.lvo 297/94 e all'esercizio delle competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501 D.lvo 297/94;
4. La convocazione del comitato deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni;
5. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo inviata via mail con avviso di ricezione.
6. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta del comitato;
7. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario,

8. La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica. In tal caso il presidente, constatata la presenza del numero legale, può dare avvio ai lavori;
9. Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone;
10. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti, salvo che disposizioni normative prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
11. Relativamente alla natura del voto validamente espresso, si precisa che l'astensione non può essere considerata una manifestazione di "volontà valida".

Art. 3. Compiti del Comitato

1. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
 - a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 - b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
 - c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
2. Il Comitato non ha alcun vincolo di ripartizione di quote per settore scolastico, (primaria,secondaria)
3. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti dell'Istituzione scolastica ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
4. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 T.U. Scuola su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di Istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 T.U. Scuola.
5. I criteri elaborati dal comitato devono essere coerenti con le competenze indicate nell'art. 27 - del CCNL "PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE" - "...Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola....." e con quanto previsto dal 3° comma dell'art. 448 del D.Lgs 297/94;
6. La scelta dei criteri deve essere coerente con POF 2015/2016, con il PTOF 2016/19 e quindi con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo emersi nel RAV e nel PdM;
7. Per ogni area di valutazione saranno previste microaree; per ogni microarea saranno formulati gli indicatori e per ogni indicatore i descrittori, gli strumenti di verifica/documentazione

8. il comitato, entro il 31 ottobre di ogni anno, conferma o modifica i criteri deliberati nell'anno scolastico precedente.
9. vige , in attuazione del comma 8, il silenzio –assenso: in caso di mancata convocazione da parte del presidente o da parte del comitato, i criteri si intendono confermati

Art. 4. Status dei componenti del Comitato

Tutti i membri del comitato sono equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs. 196/2003 e da eventuali disposizioni specifiche contenute nel regolamento d'istituto

Art. 5. Durata in carica

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici.
3. Nel caso di perdita dello status di docente in servizio nella scuola da parte di uno o più membri si procede alla surroga con altro membro, designato rispettivamente dal Collegio o dal Consiglio a seconda dell'organo che aveva individuato quelli uscenti.
4. Nel caso di perdita dello status di uno o più genitori si procede a nuova designazione del Consiglio.

Art. 6. nomina segretario e verbalizzazione

1. Alla prima riunione dell'anno scolastico, il dirigente scolastico nomina un segretario con il compito di redigere il verbale.
2. I membri interessati a far verbalizzare le proprie posizioni o dichiarazioni ne fanno espressa richiesta precisando, con memoria scritta, quanto intendono sia riportato nel verbale.
3. Ciascun verbale-firmato dal presidente e dal segretario è redatto in forma diretta sulla base degli interventi e delle decisioni assunte nel corso della seduta – con lettura ed approvazione al termine della seduta e reca in calce, prima delle firme, la seguente dicitura “Il presente verbale è stato letto e sottoposto ad approvazione nella seduta odierna del comitato”.

Art. 7. Convocazione su richiesta dei componenti

1. Il dirigente scolastico è tenuto a convocare il comitato, in un termine non superiore a dieci giorni, quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno in cui perviene alla segreteria della scuola la richiesta dei componenti, indirizzata al Dirigente Scolastico, immediatamente registrata al protocollo.

Art. 8. Adunanza del comitato (quorum strutturale)

1. Per la validità delle adunanze del comitato è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti (coerentemente con l'art.37 del D.Lgs. n.297/1994).;
2. Il Comitato è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza; ex art.37 del D.Lgs. n.297/1994.

Art. 9. Modalità di svolgimento delle adunanze

1. Le adunanze del comitato non sono pubbliche; nessuna persona estranea al comitato può avere accesso e partecipare alla adunanza.

Art. 10. Numero legale per la validità delle deliberazioni (quorum funzionale)

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (T.U., art. 37 c. 3). Non è prevista l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 11. Modi di votazione

1. I voti sono espressi, di norma, per alzata di mano.
2. La richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere formulata al momento in cui il dirigente scolastico, chiusa la discussione, dichiara di doversi passare ai voti.
3. Il carattere “segreto” e l’esito della votazione deve risultare dal verbale.

Art. 12. Pubblicità degli atti

· La pubblicità degli atti del comitato deve avvenire mediante pubblicazione all’albo di istituto/sito web, della copia firmata ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.

La copia integrale sottoscritta dal presidente e dal segretario sarà depositata presso la segreteria;

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’Ufficio di segreteria dell’istituto.

E’ pubblicato al sito soltanto il decreto riportante le percentuali di bonus assegnate

art.13. assegnazione del bonus

· Il comitato non assegna il bonus che rimane prerogativa sostanziale e discrezionale del dirigente scolastico (comma 127 della Legge 107)

· Il dirigente individua il docente o docenti di ruolo cui assegnare il bonus, in conformità ai criteri fissati dal comitato.

· il dirigente scolastico è altresì vincolato all’esercizio del *munus* (ufficio) pubblico, che è doverosamente preordinato alla realizzazione di un servizio di qualità che deve avere le caratteristiche di economicità, efficacia ed efficienza e di cui risponde giuridicamente;

· il dirigente scolastico, pur senza rinunciare alle proprie prerogative e ai suoi obblighi istituzionali, deve perseguire un comportamento aperto, collaborativo, costruttivo e di ascolto, riconoscendo le legittime prerogative dei docenti lavoratori;

· Il dirigente ha l’obbligo della motivazione del provvedimento di assegnazione del bonus in ottemperanza all’obbligo della trasparenza, di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa;

· La valutazione non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio; né è sottoposta a pubblicazione di nominativi e di compensi.

E’ fto obbligo al DS pubblicare un decreto globale di utilizzo in percentuale del bonus.

Art. 14. Accesso al bonus

1. L’accesso è consentito ai docenti a tempo indeterminato in servizio nell’Istituto secondo le modalità che il comitato delibera e a cui il dirigente si atterrà.

2. L’attribuzione avviene a seguito di individuazione individuale e nominativa del dirigente scolastico, è aperta a ciascun docente di ruolo a qualunque titolo in effettivo servizio nell’Istituzione scolastica, con esclusione dei casi di cui al successivo comma 3; ha carattere temporaneo (riferita all’anno in corso), si formalizza con apposito decreto del dirigente.

3. Dalla partecipazione sono esclusi :

- a) I docenti in anno di prova
- b) I docenti non di ruolo

Art. 15. Valutazione dei docenti in anno di prova

1. Per la valutazione dei docenti in anno di prova il comitato si riunisce con la sola componente docenti, su convocazione del presidente almeno 5 giorni prima della seduta
2. I docenti del comitato possono richiedere di visionare gli atti relativi ai docenti per i quali esprimere parere per il conseguente decreto di valutazione deputato al dirigente scolastico fino a 2 giorni prima della seduta
3. L'espressione del parere del comitato è vincolante per il dirigente
4. La seduta del comitato avviene in maniera collegiale con tutti i docenti in anno di prova per la loro presentazione al comitato. Dopo di che procede in maniera riservata per ciascun docente da sottoporre a parere.
5. Il verbale sarà unico e redatto in forma diretta con la lettura delle decisioni assunte al termine della seduta complessiva e in assenza dei docenti interessati.
6. I docenti interessati potranno fare richiesta di accesso agli atti del verbale per la sola parte che li riguarda, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della sicurezza dei dati personali di cui al D.lgs 196/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12. Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Comitato per la valutazione dei docenti con delibera n.2 nella seduta del 31 luglio 2017